



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 11 luglio 2018

NUMERO AFFARE 00979/2017

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora Cinzia Biagini, contro la Regione Marche, per l'annullamento del provvedimento n. 494/CSI del 5 dicembre 2013, di decadenza totale e recupero del contributo di euro 263.325,23 relativo alla Misura A del Regolamento CE 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Marche 2000/2006.

LA SEZIONE

Vista la nota del 15 maggio 2017, prot. n. 13753, di trasmissione della relazione del 5 maggio 2017, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto il parere sull'affare indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso e considerato.

1. Con l'istanza protocollata con il n. 30586v1 l'Azienda agricola Biagini Cinzia chiedeva la corresponsione dei contributi pubblici relativi alla Misura A del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Marche.

Con il decreto dirigenziale n. 476 del 10 settembre 2004 la Regione Marche ammetteva la citata ditta a percepire il richiesto contributo.

Con i decreti Agea n. 13 del 15 ottobre 2004 e n. 23 del 14 aprile 2008 veniva liquidato all'azienda l'intero importo del contributo, pari a 263.325,23 euro.

Con nota prot. n. 10627 del 10 aprile 2012 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmetteva alla Regione Marche copia del verbale della Guardia di Finanza n. 54946/12 dell'8 marzo 2012, dal quale emergevano notizie relative ad una presunta percezione indebita di contributi comunitari da parte della ditta Biagini Cinzia.

Con verbale n. 6539078 del 21 ottobre 2013 la Commissione istruttoria della Regione proponeva di procedere a dichiarare la decadenza totale del contributo concesso alla citata azienda.

Con il provvedimento n. 494/CSI del 5 dicembre 2013 la Regione Marche disponeva la decadenza totale e il recupero del contributo in precedenza concesso all'azienda agricola.

2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del citato provvedimento n. 494/CSI del 5 dicembre 2013, ritenendolo illegittimo.

3. Con la memoria del 29 luglio 2014 la Regione Marche ha eccepito l'irricevibilità per tardività del ricorso ed ha contestato la fondatezza delle censure formulate dalla ricorrente, rilevando la legittimità del proprio operato.

Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero referente ha eccepito l'irricevibilità per tardività del ricorso e la sua inammissibilità per difetto di giurisdizione.

4. Tanto premesso, la Sezione ritiene che l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, proposta dal Ministero referente, risulti fondata.

Preliminarmente la Sezione rileva che, in base alla consolidata giurisprudenza sulla tematica in esame, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, *“in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, pur dopo l'introduzione del c. proc. amm., il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e g.a. deve essere ricercato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che: a); b) la giurisdizione spetta al g.o. qualora la vertenza attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento dei beneficiari alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al g.o., attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; c)”* (Cons. di Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6 nonché Cass. Civ., Sez. Un., 24 gennaio 2013, n. 1710 e 7 luglio 2017, n. 16831).

Orbene, nel caso di specie, dagli atti del fascicolo emerge che i contributi relativi al PSR della Regione Marche sono stati concessi in via definitiva alla ricorrente con il decreto dirigenziale n. 476 del 10 settembre 2004 e che tali contributi sono stati integralmente erogati alla ditta con i decreti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura n. 13 del 15 ottobre 2004 e n. 23 del 14 aprile 2008.

Inoltre, la Regione Marche ha proceduto a revocare tali emolumenti, tramite il provvedimento oggetto della presente controversia, in considerazione della *“presentazione per la rendicontazione delle spese alla Regione Marche di fatture ... afferenti ad operazioni inesistenti o più propriamente a sovra-fatturazioni con contestuale presenza di pagamenti fittizi”* e della *“non realizzazione di alcuni lavori rendicontati o comunque eseguiti non nei termini*

qualitativi e quantitativi indicati nei computi metrici” e, quindi, a fronte di un presunto inadempimento da parte della ricorrente rispetto alle obbligazioni assunte in sede di concessione definitiva delle precitate agevolazioni.

In altri termini, nel caso di specie viene in esame una controversia concernente la fase esecutiva del rapporto concessorio, nell'ambito della quale la posizione giuridica azionata dalla parte ricorrente si sostanzia in un diritto soggettivo perfetto: la cognizione della presente controversia, quindi, esula dall'ambito demandato al giudice amministrativo e rientra, di converso, nella giurisdizione del giudice ordinario.

Quanto precede risulta, peraltro, confermato dallo stesso provvedimento impugnato, che reca l'indicazione che il medesimo decreto “...*può essere impugnato dinanzi al Giudice Civile competente per materia e per territorio*”.

Conclusivamente, il ricorso *de quo* deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 8 del cod. proc. amm., il quale dispone che “*il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa*”.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile nei termini di cui in motivazione

L'ESTENSORE
Claudio Boccia

IL PRESIDENTE F/F
Andrea Pannone

IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà